

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 18/05/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere intestataria di 10 buoni fruttiferi, allegati al ricorso; sul retro dei titoli è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno e ciò ha ingenerato una legittima aspettativa di vedersi liquidate le somme determinate dal titolo stesso; in data 19.8.2020 presentava formale reclamo al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sugli stessi con riferimento agli anni dal 21° al 30°.

Parte resistente eccepisce la incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti al momento della sottoscrizione dei titoli e quindi comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009; l'incompetenza per materia dell'ABF in quanto i buoni fruttiferi sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB; nel merito, i buoni fruttiferi di cui si discute, sul quale al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q"; per il rilascio dei buoni della nuova serie "Q", sono stati utilizzati i moduli della serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal D.M. 13.6.1986; la legittimità del comportamento dell'intermediario è stata riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito; le Sezioni Unite della Corte di Cassazione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(3963/2019) hanno ribadito che i buoni fruttiferi non costituiscono titoli di credito e la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM del 1986 ha assolto alla funzione di trasparenza; la ricorrente era perfettamente consapevole della serie sottoscritta e, conseguentemente, del rendimento dei titoli.

Conclusioni della ricorrente

RICHIESTE ALL'ARBITRO

Per quanto sopra si chiede a questo spettabile Arbitro di condannare l'Intermediario al ricalcolo degli interessi dal 21° al 30° in base alle indicazioni come riportate sui titoli indicati a reclamo ed allegati al presente ricorso:
la cifra ulteriore (conteggiata dal 21° al 30° anno) di 15.998,80€ per i titoli SERIE Q/P n. 000099 / 000097 / 000098 / 000000
la cifra ulteriore (conteggiata dal 21° al 30° anno) di 24.407,22€ per i titoli Serie Q 000041 / 000010 / 000011
la cifra ulteriore (conteggiata dal 21° al 30° anno) di 4.067,87€ per il titolo Serie Q 000013
Per gli altri titoli della Serie Q si chiede la verifica dei tassi applicati.

Dell'intermediario

CONCLUSIONI

Voglia l'III.mo Collegio dell'Arbitro Bancario e Finanziario adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:

- in via preliminare:
 - l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
 - dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
 - nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

L'intermediario eccepisce l'incompetenza ratione temporis dell'ABF in quanto la controversia ha ad oggetto il rendimento dei titoli stabilito al momento della sottoscrizione e quindi comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009. Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, secondo il quale la contestazione relativa ai rendimenti dei buoni fruttiferi non avrebbe per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (cfr ex multis Collegio di Bologna, decisione n. 5581 del 2.3.2021)

Va parimenti riaffermata la competenza per materia dell'ABF secondo i Collegi ABF, e da tempo, a decidere le controversie attinenti ai buoni fruttiferi.

Venendo al merito, parte ricorrente per i buoni n. ***97, ***98, ***99, ***00, ***13, ***10, ***11 e ***41 chiede che l'intermediario sia condannato al rimborso degli interessi in base a quanto risultante dal titolo per il periodo dal 21° al 30° anno; per i buoni n. *** 01 e n. ***02, invece, chiede "la verifica dei tassi applicati".

Parte resistente insiste per il rigetto.

DIRITTO

Innanzitutto va rigettata l'istanza pregiudiziale di incompetenza ratione temporis del ricorso, perché i Collegi ABF hanno stabilito che il tempo di riferimento sia quello della negoziazione e non dell'emissione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La domanda riguarda, per tutti i titoli in disamina, “la cifra ulteriore conteggiata dal 21° al 30° anno; i titoli sono buoni emessi tra il 1988 ed il 1990 e per tutti sono stati utilizzati i moduli cartacei della serie P. Tuttavia, per i numeri **97, **98, ** 99 e **100 sono della serie Q/P, ovvero utilizzati moduli P con timbri correttivi parziali; per gli altri 6 della serie Q sono stati utilizzati moduli Q.

Ebbene, la ricorrente lamenta che, negoziati i titoli alla scadenza, l’obbligata abbia liquidato importi inferiori ai dovuti.

Per quanto riguarda i titoli Q/P n. ***97, ***98, ***99, ***100 , sottoscritti in data 3.9.1990, la domanda va accolta.

Ed invero, in relazione ad essi, si può osservare che sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»; è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, riprodotto in calce, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

Invero, il Collegio di Coordinamento n. 6142/2020 ha ricordato che Il D.M. 13.6.1986, recante “*Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio*”, agli artt. 4 e 5, ammetteva la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l’apposizione di “*due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*”. Quindi, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell’8.11.2013.

Per contro il ricorso relativo ai ricorsi Q va respinto.

Invero, per l’emissione risultano essere stati correttamente utilizzati moduli cartacei della suddetta serie, senza necessità di timbri correttivi.

Sulla base del prospetto storico dei tassi applicati sui BF ordinari emessi fino al 2000, il tasso di rendimento della *serie «Q»* previsto per il quinto scaglione di detenzione (dal 21° al 30° anno di detenzione dei titoli) è pari al 12,00%.

Tanto precisato, parte resistente eccepisce che la differenza di rendimento tra quanto quantificato in sede di richiesta di rimborso del buono e quanto richiesto dal ricorrente è dovuta all’applicazione della normativa fiscale. A tal proposito, parte ricorrente ha prodotto la richiesta del valore di rimborso dei BF in oggetto: gli importi risultano coerenti con quelli risultanti dal sito di CDP, tenuto conto, altresì, dell’applicazione dell’imposta di bollo. Non sussiste dunque un’ipotesi di “*errore eclatante e tale dunque, da far emergere con estrema chiarezza un inadempimento o una condotta illegittima dell’intermediario nei confronti della propria clientela*” (Collegio di Napoli, decisione n. 7071/16).

L’oggetto del contendere va dunque analizzato alla luce di quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142 del 3.4.2020, nella quale è affermato il seguente principio di diritto: “*L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto*”.

Alla base di tale principio vi è una condivisibile motivazione, che mette luogo riportare per esteso: “*...dinanzi all’eccezione dell’intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all’investitore di un importo inferiore a quello risultante*



dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe ratione materiae precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti (...) D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione) su buoni appartenenti anche ad altre serie.

Pertanto, per venire all'oggetto del presente ricorso, rispetto ai buoni appartenenti alla serie Q "può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".

Quanto ai due buoni serie Q non negoziati, questo Collegio non ha competenza per la trattazione di domande consulenziali, che pertanto non risultano ammissibili.

Pertanto, va accolto il ricorso per i buoni Q/P, secondo quanto segue.

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

Respinte ed inammissibili le altre domande.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI